

N. 164.137 di Repertorio

N. 36.154 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque addì ventuno del mese di marzo alle ore undici, in Milano nella casa in Via Ugo Bassi n. 4/b.

Davanti a me Avvocato SERGIO TODISCO Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor

GABETTI ELIO, nato a Torino il giorno 1 luglio 1953, domiciliato per la carica a Milano, Via Ugo Bassi n. 4/b, dirigente, che interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente della società:

"GABETTI HOLDING S.p.A.", con sede in Milano, Via Ugo Bassi n. 4/b, capitale sociale Euro 19.200.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958.

Detto Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di volere col mio consenso rinunciare all'assistenza dei testimoni e nella veste di cui sopra richiede me Notaio di ricevere in atto pubblico il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della società suddetta convocata in questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 febbraio 2005, foglio delle inserzioni n. 38, inserzione n. M-320, pagina 2, nonché sui quotidiani "MF" e Finanza e Mercati del 24 febbraio 2005, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Proposta di modifica degli articoli 10, 11, 14 e 19 dello statuto sociale e conseguenti deliberazioni.

Ed io Notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Su unanime indicazione dell'Assemblea ed a norma di Statuto, assume la presidenza il signor Gabetti Elio, il quale constata e dà atto che del Consiglio di Amministrazione oltre a lui Vice-Presidente, sono presenti gli amministratori Signori Maurizio BENASSI, Ugo GIORDANO, Luisa JONA CELESIA, Hugh MALIM, Marco SERTORIO e Colin VINCENT e che assistono i sindaci Signori Alberto Donnet, presidente del collegio, Giuseppe Deiure e Massimo Meroni, e che è giustificata l'assenza del Presidente Cavalier Giovanni Gabetti.

Constata inoltre che sono in questo momento sono presenti, in proprio o per delega numero 7 (sette) azionisti rappresentanti numero 23.593.412 (ventitre milioni cinquecentonovantatremila quattrocentododici) azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, sul totale delle numero trentaduemilioni di azioni ordinarie emesse del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, pari al 73,73% (settantatre virgola settantatre per cento) del capitale sociale.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea

e atto a deliberare.

Il Presidente informa che:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea stessa ai sensi dell'art. 85 del regolamento CONSOB n. 11971.

L'elenco riporterà, inoltre, il socio delegante, in caso di delega, nonché gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui all'articolo 92 del regolamento n° 11971 e non sono pervenute richieste di chiarimenti od osservazioni da parte della CONSOB stessa;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

Comunica, inoltre che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrato dalle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico, e da altre informazioni a disposizione sono:

	Numero di azioni	Percentuale di partecipazione
GABETTI Giovanni	5.673.361	17,729%
GABETTI Elio	4.480.000	14,000%
BARCLAYS BANK Plc	6.400.000	20,000%
LA GAIANA Spa	3.840.000	12,000%
GENERALI PROPERTIES SpA	3.200.000	10,000%

Il Presidente comunica che sono state dematerializzate e, quindi, risultano presso Monte Titoli, numero 31.999.993 (trentuno milioni novecentonovantanove mila novecentonovantatre) azioni pari al 99,99998% (novantanove virgola novantanove mila novecentonovantotto per cento) delle azioni ordinarie emesse, ai sensi della delibera CONSOB n. 11768; la società provvederà ad annotare a Libro Soci i nominativi degli azionisti depositanti secondo le disposizioni legislative vigenti.

Segnalo che la società al 18 marzo 2005 non possedeva azioni proprie.

Dichiara che:

- consta l'esistenza di un patto parasociale di cui all'art. 122 del D.Lgs. 58/98 stipulato fra LA GAIANA S.p.A. ed Elio GABETTI che sancisce vicendevoli obblighi di prelazione e co-vendita sulle azioni Gabetti Holding S.p.A. detenute;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alla norma dell'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente prega inoltre i presenti, qualora si assentino, di consegnare la scheda a loro mani agli incaricati all'ingresso.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che sono pervenute osserva-

zioni in merito al nuovo testo proposto dell'articolo 10 sul presupposto che la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea in uno dei quotidiani "MF" e "FINANZA MERCATI", anziché nella Gazzetta Ufficiale, creerebbe problemi di consultazione e, quindi, di informativa agli azionisti, soprattutto per coloro che posseggono un giardinetto di azioni di diverse società; per contro la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe semplice da reperire e da consultare anche tramite internet.

Poiché è interesse della società di garantire la migliore informazione agli azionisti, se tale scopo può essere realizzato mantenendo invariato l'attuale testo dell'articolo 10 dello statuto, il consiglio accoglie ben volentieri le osservazioni ricevute proponendo, quindi, di eliminare la prevista modifica del precitato articolo 10.

Invita pertanto il dottor Maurizio Benassi a dare lettura della relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea straordinaria.

Prende la parola il ragioniere Aldo CRIPPA il quale rappresenta numero 3.840.000 (tre milioni ottocentoquarantamila) azioni per proporre di soprassedere alla lettura della relazione del consiglio di amministrazione essendo stata la stessa distribuita in copia a tutti i presenti.

Interviene il socio Carlo Fabris il quale precisa di non volersi opporre alla non lettura della relazione del consiglio di amministrazione ma chiede quando è stata trasmessa la relazione stessa in borsa, non avendone trovato traccia, il motivo per il quale la relazione non è stata pubblicata sul sito internet e chi ha fatto le osservazioni in merito al nuovo testo proposto dell'articolo 10; fa inoltre presente che il difetto di messa a disposizione della relazione presso la società di gestione del mercato, determina la invalidità dell'assemblea.

Il Presidente comunica al socio che la risposta gli verrà data in seguito e mette ai voti la proposta di omissione della lettura della relazione degli amministratori per alzata di mano. La proposta viene approvata all'unanimità.

Prende la parola il dottor Maurizio Benassi per confermare che, a suo avviso, la relazione è stata depositata e diffusa al pubblico nei termini ma che per conoscere la data esatta bisogna reperire la relativa documentazione. Il socio Fabris ribadisce che non dubita della presentazione ma che dal primo gennaio 2004 non si deve più consegnare documentazione cartacea ma deve essere pubblicata tramite il NIS; il deposito cartaceo non è più valido.

Il dottor Benassi conferma che la relazione dovrebbe essere stata trasmessa tramite NIS ma, poiché il socio Fabris non ne ha trovato traccia lo stesso chiede al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 2408 del codice civile, di verificare questo fatto censurabile.

Il dottor Benassi comunica al socio Fabris che le osservazioni

in merito all'articolo 10 dello statuto sono state fatte dall'azionista dottor Caradonna.

Il Presidente dà ora la parola al dottor Alberto Donnet affinché esprima il parere del collegio sindacale in ordine alle proposte modifiche dello statuto.

Il dottor Donnet comunica che il collegio sindacale ha esaminato la relazione degli amministratori e preso atto delle comunicazioni del presidente a riguardo dell'articolo 10 dello statuto, e quindi esprime parere favorevole in ordine alle modifiche proposte degli articoli 11, 14 e 19, confermando che non sono pervenute richieste di chiarimenti o osservazioni da parte della CONSOB.

Prima di aprire la discussione il Presidente invita me Notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della Gabetti Holding S.p.a.:

- esaminate e discusse le proposte modifiche statutarie;
- preso atto della proposta formulata dagli amministratori di lasciare inalterato l'attuale testo dell'articolo 10 dello statuto sociale;
- preso atto del parere favorevole espresso dal collegio sindacale;

delibera

1) di modificare gli articoli 11, 14 e 19 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori;

2) di approvare, conseguentemente, il nuovo testo dello statuto sociale, formato sempre da numero 26 articoli, che si trova allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, con la evidenziazione delle parti eliminate in quello vigente, mediante sottolineatura, e delle variazioni apportate in quello proposto mediante scritturazione in grassetto, fatta eccezione per quanto riguarda l'articolo 10 il cui testo rimane invariato nella sua attuale formulazione."

Terminata la lettura dell'ordine del giorno deliberativo il Presidente dichiara aperta la discussione sulle modifiche statutarie proposte ed invita chi desidera intervenire a dare il proprio nominativo. In conformità a quanto previsto nell'articolo 6 del regolamento dell'assemblea invita a contenere gli interventi in un tempo massimo di dieci minuti.

Prende la parola l'azionista Carlo Fabris il quale afferma di apprezzare la modifica all'articolo 10 fatta propria dal Consiglio (e chiede in quale data si è tenuto il Consiglio per confermare l'attuale testo dell'articolo 10) ma di non essere d'accordo sulla modifica all'articolo 11 relativamente al termine di due giorni "non festivi" e chiede chiarimenti sull'articolo 14 in merito alla sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c., e contesta il fatto che gli amministratori indipendenti debbano attestare, sotto la propria re-

sponsabilità, l'esistenza di tali requisiti di indipendenza. Ribadisce il fatto che spetta al Consiglio di Amministrazione verificare i requisiti di indipendenza. Esprime opinioni personali circa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci indipendenti e chiede al Presidente quante sono le azioni non dematerializzate e quelle di cui nessuno conosce l'esistenza.

Chiede al Presidente i verbali delle precedenti assemblee della società anche per e-mail e ringrazia.

Prende la parola il dottor Donnet per rispondere in merito all'articolo 11 e ai giorni non festivi rammentando che il decreto legislativo 310/2004 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2005 ha disposto in tal senso.

Prende la parola il Presidente per rispondere alle domande in merito ai requisiti di indipendenza dei Consiglieri e precisa che tale requisito è richiesto per poter fare la domanda d'ingresso nel gruppo STAR delle società quotate.

Passa la parola al dottor Benassi che ribadisce quanto detto dal Presidente in merito ai requisiti di indipendenza e precisa che i requisiti di indipendenza sono stati oggetto di continue evoluzioni interpretative anche da parte della Borsa italiana e ritiene che sia corretto che un candidato che si propone debba fare l'attestazione di possesso dei requisiti di indipendenza; sarà poi compito del Consiglio che verrà nominato verificare i presupposti dichiarati. Ritiene inoltre che sia corretto il nuovo criterio per la sostituzione degli amministratori che cessino dall'ufficio, in considerazione del fatto che nel consiglio dovranno essere presenti tre amministratori indipendenti e che non sarebbe possibile rispettare tale requisito con l'attuale disposizione statutaria.

Prende la parola la signora Luisa Anelli per conto della società Efin ed esprime per conto della società l'apprezzamento alla modifica accolta dal Consiglio in merito all'articolo 10.

Visto che nessuno più chiede la parola riprende la parola il Presidente per mettere ai voti l'ordine del giorno deliberativo e richiede a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 121 del Testo Unico, di farlo presente e visto che nessuno interviene si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti in proprio o per delega numero 7 (sette) azionisti rappresentanti numero 23.593.412 (ventitre milioni cinquecentonovantatremila quattrocentododici) azioni ordinarie emesse ed aventi diritto di voto pari al 73,73% (settantatre virgola settantatre per cento) del capitale sociale.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano.

L'ordine del giorno deliberativo viene approvato a maggioranza essendo contrari numero 50 (cinquanta) voti e favorevoli numero 23.593.362 (ventitre milioni cinquecentonovantatremila trecentosessantadue).

Il nuovo testo dello Statuto sociale è approvato.
Riprende la parola il Presidente e chiede al socio Fabris il motivo del suo voto contrario. Il socio Fabris risponde motivando il suo voto contrario in quanto non risulta trasmessa la relazione presso la società di gestione del mercato.
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e quarantadue.
L'elenco nominativo dei soci che hanno partecipato all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e il nuovo testo dello Statuto sociale adottato, firmati dal Comparente e da me Notaio, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".
Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A".
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto, unitamente all'allegato Statuto, al Comparente che lo approva.
Consta questo atto di tre fogli di cui occupa intere pagine undici.
Firmato: Elio Gabetti - Avv. Sergio Todisco Notaio

Allegato A al n. 164.137/36.154 di repertorio

ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA GABETTI HOLDING S.p.A.
DEL 21 MARZO 2005



ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

SOCI	AZIONI	AZ. DELEGA	TOT. AZIONI
1. Gabetti Giovanni		5.673.361	5.673.361
2. Gabetti Elio		4.480.000	4.480.000
3. La Gaiana S.p.A.		3.840.000	3.840.000
4. Barclays Bank PLC		6.400.000	6.400.000
5. Generali Properties S.p.A.		3.200.000	3.200.000
6. Fabris Carlo	50		50
7. Efin Economia e Finanza S.r.l.		1	1
TOTALE N. 7 AZIONISTI	50	23.593.362	23.593.412
PERCENTUALI	0,00016 %	73,730003 %	73,73019 %

Il sottoscritto attesta la veridicità dell'elenco sopra riportato.

IL PRESIDENTE

(Dott. Elio Gabetti)



Atto di protocollo notario

Allegato "B" al n. 164.137/36.154 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Gabetti Holding S.p.a."

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario esclusivamente a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

La società può concedere fidejussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 19.200.000 (diciannovemilioni-duecentomila) suddiviso in 32.000.000 (trentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

Articolo 7

Ogni azione dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile.

Articolo 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 10

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini fissati dalla legge.

Articolo 11

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno esibire, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24.02.1998, n° 58, la certificazione di cui alla delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, e successive modificazioni, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, che deve essere rilasciata dall'intermediario almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.

La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..

Articolo 12

Per la regolare costituzione dell'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, si fa riferimento alle norme di legge.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favore-

vole delle maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in assemblea.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale intervenuto.

Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da dieci membri, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati - in numero di dieci per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. Almeno uno dei primi tre candidati elencati in ciascuna lista deve essere indipendente ai sensi della regolamentazione di Borsa Italiana.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativa-

mente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. I candidati alla carica di amministratori indipendenti devono attestare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di indipendenza.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, quattro amministratori;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tre amministratori;

3) dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tre amministratori.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste, dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista sei amministratori, mentre dalla seconda lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, quattro amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.

Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

Articolo 16

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

* la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.;

* l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

* gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

* il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Articolo 18

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due membri del collegio sindacale.

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolger-

si anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta, salvo quanto disposto di seguito; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

In deroga a quanto sopra previsto in tema di quorum costitutivi e deliberativi, sulle seguenti materie, che non saranno delegabili, il consiglio di amministrazione delibererà con il voto favorevole degli 8/10 (otto decimi) degli amministratori in carica, restando inteso che, qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero superiore:

I) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare di valore superiore ad Euro 200.000,00;

II) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;

III) costituzione di joint-venture o altre entità e realizzazione, sotto qualsiasi forma, di partnership o alleanze strategiche, ad esclusione di quelle di carattere temporaneo finalizzate all'effettuazione di operazioni di consulenza immobiliare e/o intermediazione immobiliare;

IV) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;

V) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente Euro 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente Euro 5.164.569,00;

VI) delega di poteri per l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle controllate della società;

VII) sottoposizione delle materie suelencate all'esame dell'assemblea ordinaria.

Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Holding S.p.a., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.

BILANCIO

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:

- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

Articolo 24

Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della

gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

LIQUIDAZIONE

Articolo 25

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Firmato: Elio Gabetti - Avv. Sergio Todisco Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Atto registrato a Milano il 4 aprile 2005.

Milano, lì 5 aprile 2005